

REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DI SPECIE VEGETALI SPONTANEE NEL TERRITORIO DEL PARCO NAZIONALE DELLO STELVIO SETTORE LOMBARDO

TITOLO I – PRINCIPI E DISPOSIZIONI GENERALI	1
ART. 1. APPLICAZIONE E FINALITÀ	1
ART. 2. DISPOSIZIONI GENERALI	1
TITOLO II – TUTELA DELLA FLORA	2
ART. 3. DISPOSIZIONI GENERALI	2
ART. 4. INTRODUZIONE DI SPECIE ESOTICHE	2
ART. 5. RACCOLTA DELLA FLORA SPONTANEA.....	2
ART. 6. DEROGHE	5
TITOLO III – TUTELA DI FUNGHI.....	5
ART. 7. RACCOLTA DI FUNGHI.....	5
ART. 8. DEROGHE	6
TITOLO IV – SANZIONI	7
ART. 9. DISCIPLINA GENERALE.....	7

TITOLO I – PRINCIPI E DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. Applicazione e finalità

1. Il presente Regolamento, redatto ai sensi dell'art. 11 della Legge 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modificazioni, disciplina la raccolta di specie vegetali spontanee all'interno del Parco Nazionale dello Stelvio – settore lombardo.
2. Il presente Regolamento è finalizzato alla conservazione e valorizzazione del patrimonio naturale, paesaggistico, antropologico, storico e culturale proprio del Parco, nonché a promuovere l'uso sostenibile delle risorse ed a favorire l'integrazione tra uomo e ambiente, secondo quanto stabilito dalla legge n. 394/91.
3. Il presente Regolamento si coordina, inoltre, con le misure di conservazione relative ai siti della Rete Natura 2000 ricadenti nel Parco Nazionale dello Stelvio, nonché con la L.R. 31 marzo 2008 n. 10 *“Disposizioni per la tutela e la conservazione della piccola fauna, della flora e della vegetazione spontanea”* e la L.R. 5 dicembre 2008, n. 31 *“Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale”*.

Art. 2. Disposizioni generali

1. Ai sensi dell'articolo 11 della Legge 6 dicembre 1991 n. 394, comma 3 lett. b) e c), con il presente regolamento è vietato, su tutto il territorio del Parco, la raccolta e il danneggiamento delle specie vegetali, salvo nelle aree in cui sono consentite le attività agro-silvo-pastorali, nonché l'introduzione di specie estranee, vegetali o animali, che possano alterare l'equilibrio naturale.
2. Ai sensi dell'art. 1, comma 2, della L.R. 31 marzo 2008, n. 10, il Parco, con il presente regolamento si impegna a:
 - a. salvaguardare la flora tutelandone le specie, le popolazioni e gli individui, e proteggendone i relativi habitat;
 - b. promuovere e sostenere interventi volti alla sopravvivenza delle popolazioni di specie di flora autoctona, anche mediante specifici programmi di conservazione;
 - c. favorire l'eliminazione o la riduzione dei fattori di alterazione ambientale nei terreni agricoli e forestali, nelle praterie, nelle zone umide, negli alvei dei corsi d'acqua, nei bacini lacustri naturali e artificiali ed in corrispondenza di infrastrutture ed insediamenti;
 - d. promuovere studi e ricerche sulla flora spontanea ed incentivare iniziative didattiche e divulgative finalizzate a diffonderne la conoscenza e la tutela, in collaborazione con gli enti gestori di parchi regionali e naturali, riserve naturali, monumenti naturali, Parchi Locali di Interesse Sovracomunale (PLIS), Siti di Interesse Comunitario (SIC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS), con le Province, nonché con gli istituti scientifici e di ricerca legalmente riconosciuti come tali e le stazioni sperimentali regionali appositamente costituite;

TITOLO II – TUTELA DELLA FLORA

Art. 3. Disposizioni generali

1. Fatto salvo quant'altro disposto nel presente Regolamento, è vietata la raccolta, l'asportazione ed il danneggiamento di ogni tipo di specie vegetale (erbacee, arbustive ed arboree) o di parte di esse, sia epigee che ipogee, oltre a funghi e licheni.
2. Ai sensi del vigente Regolamento, costituiscono specie floristiche particolarmente protette le seguenti piante:

Nome	SPECIE
Aconito	<i>Aconitum sp.</i>
Arnica	<i>Arnica montana L.</i>
Genepì	<i>Artemisia genepi Stechm.</i>
Genepì bianco	<i>Artemisia umbelliformis Lam.</i>
Scarpetta di Venere	<i>Cypripedium calceolus L.*</i>
Drosera	<i>Drosera rotundifolia L.</i>
Genziane	<i>Gentiana sp.</i>
Gigli	<i>Lilium sp.</i>
Stella alpina	<i>Leontopodium alpinum Cass.</i>
Nigritella	<i>Nigritella sp.</i>
Pinguicola	<i>Pinguicola sp.</i>

* specie presente in Allegato II della Direttiva Habitat 92/43/CEE.

Art. 4. Introduzione di specie esotiche

1. È vietato introdurre in natura qualsiasi specie vegetale non autoctona.
2. È consentito detenere specie ornamentali ed ortive, coltivate negli spazi aperti di pertinenza degli edifici, purché non rientrino nella Lista Nera delle specie alloctone vegetali in Lombardia, ai sensi della L.R. 10/2008.

Art. 5. Raccolta della flora spontanea

1. Nel settore lombardo del Parco dello Stelvio la flora spontanea è protetta e, salvo autorizzazione, sono vietati l'estirpazione, lo scavo ed il danneggiamento delle specie vegetali o parti di esse ovunque radicate.
2. L'attività di raccolta ed asportazione della flora spontanea e di frutti diversi dai funghi, è consentita limitatamente ai soggetti, alle specie, ai luoghi, alle quantità e secondo le modalità e i tempi, di cui ai seguenti commi del presente articolo.
3. Esclusivamente per i residenti nei Comuni del settore lombardo del Parco e solo per il territorio provinciale di competenza, è consentita la raccolta, in virtù degli usi civici,

consuetudini e attività tradizionali delle collettività locali, nonché nei quantitativi stabiliti, delle seguenti specie vegetali:

Nome	Specie	Quantitativo max giornaliero
Taneda	<i>Achillea erba-rotta</i> All. subsp. <i>Moschata</i> (Wulfen) Vacc.	300 gr
Lichene islandico	<i>Cetraria islandica</i> (L.) Ach.	100 gr
Ginepro	<i>Juniperus communis</i> L.	500g
Timo	<i>Thymus pulegioides</i> L.	400 gr
Mirtillo nero e mirtillo rosso	<i>Vaccinium</i> sp.	500g
Pino mugo	<i>Pinus mugo</i> Turra	400 gr

4. È consentito il consumo sul posto di frutti del bosco quali ad esempio fragole, lamponi e mirtilli.
5. Per rispettare e preservare le attività tradizionali e gli usi e costumi del territorio (art. 11 comma 2-bis della legge n. 394 del 1991), solo ed esclusivamente per le 8 settimane antecedenti la Pasqua di ogni anno, è possibile la raccolta di:
 - Erica;
 - Licheni;
 - Muschio;

Delle suddette piante è necessario non asportare l'apparato radicale, selezionare gli individui più abbondanti privilegiando la raccolta in luoghi distinti per non danneggiare specifiche popolazioni e prelevare, solo ed esclusivamente, lo stretto necessario per la buona riuscita dell'evento folcloristico.

6. La raccolta di tutte le specie consentite va sempre fatta nel rispetto della pianta stessa, e pertanto senza alcuna asportazione dell'apparato radicale, ancorché in parte, e selezionando parti di piante di popolazioni diverse.
7. Di ogni specie per le quali la raccolta è consentita, potranno essere raccolte solo le parti epigee, come da tabella seguente:

Nome	Porzione raccogliabile
Taneda	Fiori
Lichene islandico	Tallo
Ginepro	Frutti
Timo	Fiori e foglie
Mirtillo rosso e Mirtillo nero	Frutti
Pino mugo	Strobili (pigne)

8. È consentita la raccolta delle solo parti epigee, senza quantitativi massimi giornalieri delle specie seguenti:

Nome	SPECIE
Assenzio	<i>Artemisia absintium</i> L.
Spinacio selvatico	<i>Blitum bonus-henricus</i> (L.) Rchb.
Piantaggine	<i>Plantago</i> sp.
Rosa canina	<i>Rosa canina</i> L.
Romice (Rabarbaro)	<i>Rumex</i> sp.
Salvia dei prati	<i>Salvia pratensis</i>
Sambuco	<i>Sambucus nigra</i> L.
Pimpinella	<i>Sanguisorba minor</i>
Silene	<i>Silene vulgaris</i> (Moench) Garcke s. l.
Tarassaco	<i>Taraxacum officinale</i> aggr.
Ortica	<i>Urtica dioica</i> L.

9. Per ciascuna specie di cui al comma 8, per le quali la raccolta è consentita senza limitazioni, è ammessa esclusivamente la raccolta delle parti epigee, secondo quanto indicato nella tabella seguente:

Nome	Porzione raccoglibile
Assenzio	Fusti e foglie
Spinacio selvatico	Foglie
Piantaggine	Foglie
Rosa canina	Cinorrodi (frutti)
Romice (Rabarbaro)	Fusti e foglie
Salvia dei prati	Foglie
Sambuco	Fiori e bacche
Pimpinella	Foglie
Silene	Foglie
Tarassaco	Foglie
Ortica	Foglie

10. È consentita la raccolta di materiale vegetale a terra morto, come strobili, cortecce e piccoli rami.
11. L'attività di raccolta deve essere condotta senza l'utilizzo di rastrelli, pettini raccoglitori e qualsiasi altro strumento manuale o meccanico.

12. La raccolta ed asportazione può essere esercitata nei boschi e nei terreni non coltivati nei quali sia consentito l'accesso, tutti i giorni, da un'ora prima del sorgere del sole fino ad un'ora dopo il tramonto.
13. Il materiale raccolto dovrà essere esibito ad ogni richiesta del personale di sorveglianza il quale, in caso di diniego, potrà procedere all'ispezione di sacchi, involucri, zaini e contenitori di qualsiasi altro genere.

Art. 6. Deroghe

1. Dai divieti di cui all'art. 5 del presente regolamento, sono esclusi gli effetti delle ordinarie operazioni connesse:
 - a) alle attività agro-silvo-pastorali svolte nei luoghi dove sono normalmente esercitate o consentite;
 - b) agli interventi autorizzati dal Parco per la realizzazione di opere ed impianti ritenuti necessari;
 - c) agli interventi di manutenzione autorizzati dal Parco, atti a garantire l'esercizio in sicurezza delle infrastrutture e delle opere, puntuali ed a rete esistenti, di pubblica utilità e di difesa del suolo;
 - d) alla manutenzione dei sentieri e delle aree di pertinenza degli edifici;
 - a) alle attività di ricerca autorizzate dal Parco a seguito dell'inoltro di una e-mail all'indirizzo PEC ersaf@pec.regione.lombardia.it, con la quale venga specificato il/i raccoglitore/i, la/e specie e il periodo di raccolta.
2. Nell'ambito delle operazioni di manutenzione dei cigli stradali non è consentito l'uso di diserbanti chimici. L'uso di frese per il taglio degli arbusti deve essere seguito da successivo taglio al coltello.
3. Per le attività commerciali, con sede legale e/o operativa all'interno di uno dei Comuni del Parco, con finalità alimentari e/o erboristiche, è consentita la raccolta quantitativi differenti delle specie di cui all'art. 5 comma 3, previa autorizzazione rilasciata dal Parco Nazionale dello Stelvio – Settore lombardo, a seguito di inoltro di una e-mail certificata, all'indirizzo PEC ersaf@pec.regione.lombardia.it, con la quale venga specificato il/i raccoglitore/i, il fine, il quantitativo e il periodo di raccolta.

TITOLO III – TUTELA DI FUNGHI

Art. 7. Raccolta di funghi

1. L'attività di raccolta ed asportazione di funghi è consentita solo per i funghi epigei spontanei di qualunque specie, limitatamente ai soggetti, ai luoghi, alle quantità e secondo le modalità e i tempi di cui ai seguenti commi del presente articolo.
2. La raccolta e l'asportazione giornaliera di funghi epigei commestibili per un massimo di 3 kg è consentita esclusivamente per i residenti nei Comuni del settore lombardo del Parco e solo per la parte di territorio provinciale interessato, in virtù degli usi civici, consuetudini e attività tradizionali delle collettività locali.
4. I suddetti limiti possono essere superati se il raccolto è costituito da un unico esemplare o da un unico cespo di funghi concresciuti.

5. La raccolta ed asportazione può essere esercitata tutti i giorni, nei boschi e nei terreni non coltivati nei quali sia consentito l'accesso, da un'ora prima del sorgere del sole fino ad un'ora dopo il tramonto.
6. La raccolta deve essere eseguita nella piena osservanza:
 - a) della Legge 23 agosto 1993, n. 352, "*Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati*";
 - b) del Titolo VIII della L.R. 5 dicembre 2008 n. 31 recante "*Disposizioni sulla raccolta, coltivazione e commercializzazione di funghi epigei e ipogeï*".
7. La raccolta autorizzata è limitata ai soli corpi fruttiferi epigei. È vietata la raccolta, l'asportazione e la movimentazione dello strato umifero e di terriccio.
8. Per tutti i funghi è consentita la raccolta e l'asportazione solo quando sono manifeste tutte le caratteristiche morfologiche idonee a permettere la determinazione della specie di appartenenza.
9. Nella raccolta è vietato l'uso di rastrelli, uncini, coltelli o altri mezzi che possano danneggiare lo strato umifero del terreno, il micelio fungino o l'apparato radicale della vegetazione.
10. All'atto della raccolta è consigliato pulire sul posto i funghi per aiutare la dispersione delle spore e per garantire una conservazione migliore del prodotto.
11. I funghi, una volta raccolti, devono essere riposti e trasportati in contenitori aerati e atti a consentire la dispersione delle spore. È vietato l'uso di sacchetti o buste in plastica o di qualsiasi altro materiale che non permetta la dispersione delle spore.
12. È tassativamente vietata la distruzione volontaria dei carpofori fungini di qualsiasi specie.

Art. 8. Deroghe

2. Dal divieto di cui all'art. 7 sono esclusi gli effetti delle ordinarie operazioni connesse:
 - a) alle attività agro-silvo-pastorali svolte nei luoghi dove sono normalmente esercitate o consentite;
 - b) agli interventi autorizzati dal Parco per la realizzazione di opere ed impianti ritenuti necessari;
 - c) agli interventi di manutenzione autorizzati dal Parco atti a garantire l'esercizio in sicurezza delle infrastrutture e delle opere, puntuali ed a rete esistenti, di pubblica utilità e di difesa del suolo;
 - d) alla manutenzione dei sentieri e delle aree di pertinenza degli edifici;
 - e) alle attività di ricerca autorizzate dal Parco a seguito dell'inoltro di una e-mail all'indirizzo PEC ersaf@pec.regione.lombardia.it, con la quale venga specificato il/i raccogliitore/i e il periodo di raccolta.
3. È consentita la raccolta oltre il limite consentito dall'art. 7 comma 2, esclusivamente ai micologici in possesso di un documento di appartenenza di associazioni micologiche con sede riconosciuta sita all'interno di uno dei territori comunali che fanno parte del Parco, e soltanto per finalità di ricerca e di divulgazione.
4. È consentita la raccolta di funghi, anche oltre il limite consentito dall'art. 7 comma 2 ai micologi in possesso di un documento di appartenenza di associazioni micologiche con sede al di fuori del Parco con finalità di ricerca e divulgazione,

previa autorizzazione rilasciata dal Parco Nazionale dello Stelvio – Settore lombardo, a seguito di inoltro di una e-mail, all'indirizzo PEC ersaf@pec.regione.lombardia.it, con la quale venga specificato il/i raccogliitore/i, il fine, il quantitativo e il periodo di raccolta.

TITOLO IV – SANZIONI

Art. 9. Disciplina generale

1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 30 della legge n. 394/91, per violazioni commesse ai sensi del presente Regolamento, nella determinazione delle relative sanzioni amministrative pecuniarie e delle eventuali sanzioni accessorie facoltative, si applicano le norme ed i principi di cui al Capo I, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
2. Gli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie sono pertanto determinati nell'osservanza dei principi di cui all'art. 10 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, così come modificato dall'art. 3, comma 63 della Legge n. 94 del 2009, e all'art. 16 della medesima L. 689/1981.
3. La raccolta, l'asportazione ed il danneggiamento delle specie vegetali elencate nell'Allegato II della Direttiva Habitat 92/43/CEE, ai sensi della Legge quadro n. 394/91 sono perseguiti penalmente e a quanto raccolto, asportato e/o danneggiato sarà oggetto della sanzione accessoria del sequestro penale.
4. L'inosservanza delle disposizioni di cui agli artt. 3 e 5 del presente Regolamento, comportano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
 - a) La raccolta, l'asportazione ed il danneggiamento di specie vegetali di cui all'art. 3 comma 2 del presente Regolamento, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 250,00 ad € 1.000,00;
 - b) La raccolta, l'asportazione ed il danneggiamento di qualsiasi specie vegetale diversa da quelle elencate all'art. 3 comma 2 e all'art. 5 comma 3 del presente Regolamento, è punita con la sanzione amministrativa da € 50,00 a € 550,00;
 - c) La raccolta di quantitativi di specie vegetali eccedenti i limiti consentiti dall'art. 5 comma 3 del presente Regolamento, è punita con la sanzione amministrativa da € 50,00 a € 550,00 aumentata di € 25,00 per ogni chilogrammo o frazione di esso, in eccesso;
 - d) La raccolta di porzioni di specie vegetali differenti da quelle autorizzate dall'art. 5 comma 7 del presente Regolamento, è punita con la sanzione amministrativa da € 75,00 a €750,00.
5. Le infrazioni di cui al comma 4 del presente articolo, comportano l'applicazione della sanzione accessoria del sequestro amministrativo di quanto raccolto, asportato e/o danneggiato, nonché degli eventuali strumenti e/o attrezzature a tale scopo utilizzate.
6. L'inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 7 del presente regolamento comportano una sanzione amministrativa pecuniaria:

- a) La raccolta di quantitativi di funghi eccedenti il limite massimo consentito dall'art. 7, comma 2, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 300,00, aumentata di € 25,00 per ogni chilogrammo in eccesso;
 - b) L'utilizzo di contenitori o attrezzi non idonei alla raccolta, in violazione delle disposizioni dell'art. 7, commi 9 e 11, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00;
 - c) La distruzione, il danneggiamento o l'asportazione non conforme delle specie fungine, effettuata in difformità da quanto previsto dall'art. 7, comma 7, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 250,00;
 - d) La raccolta di funghi in assenza dei requisiti previsti dall'art. 7, comma 2 (ivi compresi i soggetti non autorizzati o non aventi titolo), è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 600,00.
7. Nei casi previsti al comma 6 del presente articolo, alle relative sanzioni pecuniarie si applica la sanzione accessoria del sequestro amministrativo di tutto il raccolto e degli attrezzi non consentiti cui farà seguito, a contenzioso ultimato, la relativa confisca.
8. Le funzioni di Autorità amministrativa vengono rivestite dal Direttore del Parco.
9. Il pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie dovrà essere effettuato entro 30 giorni mediante versamento dell'importo previsto, sul conto corrente postale intestato al Parco ed il cui IBAN sarà desumibile dal Verbale di accertamento di trasgressione, rilasciato dall'organo di controllo precedente.
10. Decorso il termine di 30 giorni senza che sia avvenuto il pagamento della sanzione pecuniaria, l'Autorità Amministrativa, ai sensi dell'art. 18 della L. 689/81, una volta ricevuto il Rapporto informativo da parte dell'organo accertatore, procederà ad emanare la relativa Ordinanza-Ingiunzione con scadenza del pagamento dell'obblazione di 30 giorni, termine che diviene di 60 giorni se l'interessato risiede all'estero (art. 18, commi 4 e 5, legge 689/1981).